



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° IX / **000738** Seduta del **3 - NOV 2010**

---

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI Vice Presidente	GIULIO DE CAPITANI
DANIELE BELOTTI	ROMANO LA RUSSA
GIULIO BOSCAGLI	CARLO MACCARI
LUCIANO BRESCIANI	STEFANO MAULLU
MASSIMO BUSCEMI	MARCELLO RAIMONDI
RAFFAELE CATTANEO	MONICA RIZZI
ROMANO COLOZZI	GIOVANNI ROSSONI
ALESSANDRO COLUCCI	DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario **Marco Pilloni**

Su proposta dell'Assessore **Domenico Zambetti**

Oggetto

CONTRIBUTI PER AGEVOLARE L'ACCESSO ED IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE (ART. 3 L.R. 23/1999) "DECIMO BANDO" - DETERMINAZIONE DI PROCEDURE E MODALITA' OPERATIVE. SCHEMA DI CONVENZIONE CON CAAF/ALTRI SOGGETTI

CORRETTO  
DUFFALO

Il Dirigente Stefano Antonini

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di 15 pagine

di cui 6 pagine di allegati,

parte integrante



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

Premesso che:

1. la legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23 *“Politiche regionali per la famiglia”* e s.m.i. all’art. 3 prevede l’erogazione di contributi per agevolare l’accesso alla proprietà della prima casa di abitazione delle famiglie lombarde, individuando i soggetti beneficiari nell’ambito delle seguenti categorie, elencate in stretto ordine di priorità:
  - giovani coppie;
  - gestanti sole;
  - genitore solo con uno o più figli minori a carico;
  - nuclei familiari con almeno tre figli;
2. per tale finalità la l.r. 23/1999 prevede l’erogazione a fondo perduto di contributi, la cui entità viene discrezionalmente definita dalla Giunta regionale entro un valore minimo di € 5.000,00= ed un valore massimo di € 30.000,00=;
3. l’accesso al contributo è subordinato dalla l.r. 23/1999 al possesso di precisi requisiti, che devono sussistere sia in capo al soggetto beneficiario, sia riguardo all’alloggio oggetto dell’agevolazione, stabilendo che la Giunta Regionale ha titolo di definire:
  - il valore dell’indicatore ISEE standard, entro il limite massimo di € 40.000,00=;
  - le tipologie di alloggi per i quali erogare i contributi, scelti entro un’elencazione di categorie individuate dalla medesima legge;
  - il valore che deve avere l’alloggio, che non può in ogni caso essere superiore a € 280.000,00= comprensivo di imposta sul valore aggiunto (IVA);
4. la Giunta regionale definisce l’entità delle risorse da destinare per l’erogazione dei contributi ai sensi dell’art. 3 della l.r. 23/1999;

tutto ciò premesso,

CONSIDERATO che il procedimento di approvazione del PRERP 2010 - 2012 non sarà ultimato nell’anno corrente e che per tale ragione non è possibile avere certezza delle risorse destinabili al PRERP 2010 – 2012 e pertanto risulta inopportuno prorogare ancora l’emissione del bando 2010, stante la consistente attesa dei beneficiari anche in considerazione della particolare contingenza



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

economica e dei segnali positivi sul versante della stipula dei mutui finalizzati all'acquisto della prima casa d'abitazione;

RITENUTO di procedere all'indizione anche per l'anno 2010 del bando per l'erogazione di contributi (di seguito Decimo bando) ai sensi dell'art. 3 della l.r. 23/1999, stanziando a tale scopo:

➤ € 8.000.000,00= per le "giovani coppie" ;

➤ € 2.000.000,00= per tutte le altre categorie di beneficiari elencate al co. 9 del predetto art. 3, che vi accederanno secondo l'ordine di priorità ivi fissato;

con la mera facoltà che, qualora le domande pervenute dai soggetti appartenenti ad una o più delle categorie di beneficiari sopra citate non coprano l'intera disponibilità delle risorse loro assegnate, le quote residue vengano destinate, fino al loro esaurimento, al soddisfacimento delle domande presentate dai soggetti appartenenti alle altre categorie individuate;

CONSIDERATO che con d.g.r. 3.12.2008 n. VIII/8524 sono stati unificati al capitolo n. 5.3.1.4.195.3726 i capitoli relativi alle annualità a destinazione vincolata di cui alla legge n. 457/78, la cui descrizione consente di impegnare e liquidare anche per le misure relative al P.R.E.R.P., consegue che le risorse disponibili per il bando di cui al presente provvedimento risultano complessivamente di € 10.000.000,00= così allocate: quanto ad € 4.000.000,00= sul cap. n. 5.3.3.2.394.5089 del Bilancio 2010, quanto ad € 6.000.000,00= sul cap. n. 5.3.1.4.195.3726 del Bilancio 2011 previa reiscrizione dal cap.7.4.0.308.2797;

ATTESO che appare congruo diversificare l'entità del contributo sia in ragione del valore dell'alloggio rilevabile dall'atto notarile d'acquisto (rogito), sia per l'acquisto di alloggi ad "alta efficienza energetica", sempre rilevabile dall'atto d'acquisto nel quale deve essere riportata l'apposita certificazione energetica dell'alloggio medesimo e la relativa classificazione di tipo "A"(risparmio d'energia del 50%) o di tipo "B" (risparmio d'energia del 30%);

RITENUTO ai fini dell'indizione del Decimo bando di stabilire i seguenti indici e requisiti:

- entità contributo individuale "*una tantum*" di € 5.000,00=per alloggi del valore da € 25.000,00= a € 100.000,00=, € 5.500,00= per alloggi del valore da € 100.000,01= a € 200.000,00=, € 6.000,00= per alloggi da € 200.000,01= a € 280.000,00=, per gli alloggi certificati ad "alta efficienza energetica" viene previsto un incremento sul citato contributo pari a € 1.000,00= per classe certificata "B" ed € 2.000,00= per classe certificata "A" ;
- indicatore ISEE standard non superiore a € 35.000,00=;



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

- valore dell'alloggio acquistato, autocostruito o dell'intervento di recupero edilizio non superiore a € 280.000,00= e non inferiore a € 25.000,00=, importi comprensivi di IVA;
- mutuo o finanziamento di durata non inferiore a cinque anni e di importo non superiore a € 280.000,00= e non inferiore a € 25.000,00= richiesto per l'acquisto, l'autocostruzione o il recupero dell'alloggio;

RITENUTO di assumere, per il Decimo bando, le seguenti definizioni:

- a) "*giovane coppia*": coppia che ha contratto o contrae matrimonio nel periodo compreso tra l'1 luglio 2009 ed il 30 giugno 2011 e i cui componenti, di sesso diverso, non hanno compiuto anni 40 alla data di presentazione della domanda;
- b) "*gestante sola*": donna gravida del primo figlio, che sia nubile o priva del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso;
- c) "*genitore solo con uno o più figli minori a carico*": padre o madre con uno o più figli minori a carico, che sia celibe o nubile o privo del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso. Non rientrano in questa categoria le unioni di fatto;
- d) "*nuclei familiari con almeno tre figli*": genitori uniti da vincolo di matrimonio con tre o più figli a carico;

RITENUTO altresì di ordinare la graduatoria dei beneficiari all'interno delle categorie sopra indicate alle lett. a), b), c) e d), in funzione del grado di precarietà e di non certezza di continuità del reddito posseduto dal nucleo familiare, dato anche dalla presenza di un coniuge avente contratto di lavoro "*atipico*" e, a parità di condizione lavorativa, secondo il valore crescente di ISEE standard determinato ai sensi del d.lgs. 109/1998 e s.m.i.;

CONSIDERATO che al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso all'agevolazione, la Regione, ai sensi del co. 10 dell'art. 3 della l.r. 23/1999, può stipulare convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità e organizzazione;

VALUTATO che tra i requisiti previsti per l'accesso ai benefici in oggetto rientra anche il possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di valore non superiore a quello definito con il presente provvedimento;

VISTO il d.lgs. n. 109/1998 e s.m.i. che individua i soggetti autorizzati al rilascio delle attestazioni



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

riportanti l'indicatore ISEE del nucleo familiare determinato in base ai dati risultanti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta dall'interessato;

RITENUTO di individuare tra i predetti soggetti, i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), come coloro che, per proprie competenze, ramificazione organizzativa sul territorio, disponibilità di programmi informatici funzionali e necessari al rilascio delle attestazioni previste e per la trasmissione dei dati, sono in grado di poter rendere ai cittadini un servizio agevole, celere e completo, consentendo altresì un notevole contenimento dei costi;

VISTO lo schema di convenzione predisposto dalla competente Unità Organizzativa "Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria" della Direzione Generale Casa, riportato nell'Allegato A al presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, recante modalità, obblighi e condizioni connesse all'espletamento del servizio di raccolta, verifica ed inoltro delle domande e dei dati della DSU, che i CAAF, ed ogni altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, riterranno di assumere mediante sottoscrizione della convenzione medesima;

RITENUTO, nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio che svolgeranno a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, di prevedere che tale corrispettivo, in conseguenza del contenimento dei costi di cui sopra, non superi l'importo massimo complessivo di € 12,00= (dodici/00) IVA compresa, come espressamente richiamato nell'allegato schema di convenzione;

VISTO l'art. 2 "Obiettivi" della l.r. n. 23/1999, che al co. 1 lett. o), per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 della medesima legge, espressamente prevede di "garantire una diffusa informazione sul territorio regionale relativa ai servizi previsti nella medesima legge";

RITENUTO di destinare una percentuale massima dello 0,2% dei fondi complessivamente assegnati con il presente provvedimento al fine di perseguire l'obiettivo di un'informazione diffusa sul territorio regionale dell'indizione per l'anno 2010 del Decimo bando, avvalendosi a tale scopo della collaborazione dei soggetti individuati all'art. 1 co. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30;

RITENUTO di dare mandato al Dirigente pro tempore della competente Unità Azioni sociali per la

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa  
Azioni Sociali per la Casa ed Edilizia Universitaria  
Doc. Arch. Stefano Antonini



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

casa ed edilizia universitaria della Direzione Generale Casa, per la predisposizione di un provvedimento, denominato Decimo bando, che definisca procedure e modalità operative per l'accesso e l'erogazione dei contributi, coerentemente ai criteri fissati con il presente provvedimento ed alle disposizioni della l.r. 23/1999;

**VISTA** la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. del 26 maggio 2010, n. 48 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al Dott. Arch. Stefano Antonini l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria della Direzione Generale Casa;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

1. Di approvare l'indizione anche per il corrente anno 2010 del bando finalizzato all'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione delle famiglie lombarde ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23, dando mandato al Dirigente pro tempore della competente Unità Organizzativa "Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria" della Direzione Generale "Casa", per la predisposizione del provvedimento, denominato "Decimo bando", che definisca procedure e modalità operative per l'accesso e l'erogazione dei contributi, coerentemente ai criteri fissati con il presente atto ed alle disposizioni della l.r. 23/1999.

2. Di destinare al Decimo bando:

➤ € 8.000.000,00= per le "giovani coppie"

➤ € 2.000.000,00= per tutte le altre categorie di beneficiari elencate al co. 9 dell' art. 3 della legge 23/1999, che vi accederanno secondo l'ordine di priorità ivi fissato;

con la mera facoltà che, qualora le domande pervenute dai soggetti appartenenti ad una o più delle categorie di beneficiari sopra citate non coprano l'intera disponibilità delle risorse loro assegnate, le quote residue vengano destinate, fino al loro esaurimento, al soddisfacimento delle domande presentate dai soggetti appartenenti alle altre categorie individuate.



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

3. Di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento, come analiticamente esposto in premessa trovano copertura a valere sullo stanziamento del capitolo n. 5.3.3.2.394.5089 per € 4.000.000,00= del Bilancio 2010, a valere sul cap. n. 5.3.1.4.195.3726 per € 6.000.000,00= del Bilancio 2011 previa reiscrizione dal cap.7.4.0.4.308.2797.
4. Di adottare per l'attuazione del Decimo bando i seguenti indici e requisiti:
- entità contributo individuale *"una tantum"* di € 5.000,00= per alloggi del valore da € 25.000,00= a € 100.000,00=, € 5.500,00= per alloggi del valore da €100.000,01= a € 200.000,00=, € 6.000,00= per alloggi da 200.000,01= a € 280.000,00=, per alloggi certificati ad *"alta efficienza energetica"*, viene previsto un incremento sul citato contributo pari a € 1.000,00= per classe certificata tipo *" B"* ed € 2.000,00= per classe certificata tipo *" A "*;
  - indicatore ISEE standard non superiore a € 35.000,00=;
  - valore dell'alloggio acquistato, auto-costruito o dell'intervento di recupero edilizio non superiore a € 280.000,00= e non inferiore a € 25.000,00=, importi comprensivi di IVA;
  - mutuo o finanziamento di durata non inferiore a cinque anni e di importo non superiore a € 280.000,00= e non inferiore a € 25.000,00= richiesto per l'acquisto, l'autocostruzione e/o il recupero dell'alloggio.
5. Di assumere, per il Decimo bando, le seguenti definizioni riferite alle categorie di beneficiari:
- a) *"giovane coppia"*: coppia che ha contratto o contrae matrimonio nel periodo compreso tra l'1 luglio 2009 ed il 30 giugno 2011 e i cui componenti, di sesso diverso, non hanno compiuto anni 40 alla data di presentazione della domanda;
  - b) *"gestante sola"*: donna gravida del primo figlio, che sia nubile o priva del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso;
  - c) *"genitore solo con uno o più figli minori a carico"*: padre o madre con uno o più figli minori a carico, che sia celibe o nubile o privo del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso. Non rientrano in questa categoria le unioni di fatto;



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

- d) *“nuclei familiari con almeno tre figli”*: genitori uniti da vincolo di matrimonio con tre o più figli a carico.
6. Di ordinare la graduatoria dei beneficiari all'interno delle categorie sopra indicate alle lett. a), b), c) e d) del precedente punto 5., in funzione del grado di precarietà e di non certezza di continuità del reddito posseduto dal nucleo familiare, dato anche dalla presenza di un coniuge avente contratto di lavoro *“atipico”* e, a parità di condizione lavorativa, secondo il valore crescente di ISEE standard determinato ai sensi del d.lgs. 109/1998 e s.m.i.
7. Di mettere a disposizione dei cittadini un servizio di raccolta e di inoltro delle domande mediante la collaborazione dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), di cui al d.lgs. 109/1998 e s.m.i., e di ogni altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, che si rendono disponibili a sottoscrivere la convenzione allegata, in quanto soggetti che per proprie competenze, ramificazione organizzativa sul territorio, disponibilità di programmi informatici funzionali e necessari al rilascio delle attestazioni previste e per la trasmissione dei dati, sono in grado di poter rendere ai cittadini un servizio agevole, celere e completo, consentendo altresì un notevole contenimento dei costi.
8. Di prevedere, nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio che svolgeranno a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, che tale corrispettivo, in conseguenza del contenimento dei costi di cui sopra, non superi l'importo massimo complessivo di € 12,00= (dodici/00) IVA compresa, come espressamente richiamato nell'allegato schema di convenzione.
9. Di approvare l'Allegato A al presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, consistente nello schema di convenzione predisposto dalla competente Unità Organizzativa *“Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria”* della Direzione Generale *“Casa”*, per la predisposizione del provvedimento recante modalità, obblighi e condizioni connessi all'espletamento del servizio di raccolta, verifica ed inoltro delle domande e dei dati della DSU, che i CAAF, ed ogni altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, riterranno di assumere mediante sottoscrizione della



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

convenzione medesima.

10. Di dare mandato al Dirigente dell'Unità Organizzativa "*Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria*" della Direzione Generale "*Casa*" affinché provveda a tutte le operazioni di attuazione del presente provvedimento con particolare riguardo all'adozione, approvazione, pubblicazione del bando.
11. Di prevedere, con riferimento al Decimo bando, che saranno valutate tutte le domande che alla data del 30 giugno 2011 risultino in possesso dei requisiti previsti nel relativo bando, completate presso i CAAF o altri soggetti convenzionati entro il 10 luglio 2011 e da quest'ultimi trasmesse alla Regione entro e non oltre il 20 luglio 2011.
12. Di destinare una percentuale massima dello 0,2% dei fondi complessivamente individuati al precedente punto 3, al fine di perseguire, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. o) della l.r. 23/1999, l'obiettivo di un'informazione diffusa sul territorio regionale dell'indizione del Decimo bando, avvalendosi a tale scopo della collaborazione dei soggetti individuati all'art. 1 co. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30.
13. Di pubblicare il presente atto ed il relativo Allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Casa.



IL SEGRETARIO

*Marco Pilloni*

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa  
Azioni Sociali per la Casa ed Edilizia Universitaria  
Dott. Arch. Stefano Antonini



## Regione Lombardia

**Allegato A alla d.g.r. n. 738...del...3./11./ 2010**

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE.....(CAAF)/ALTRO SOGGETTO....., PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO, L'INTEGRAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI REGIONALE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ALLA PROPRIETA' DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - DECIMO BANDO INDETTO CON D.G.R. ....N.....

L'anno 2010, il giorno.....del mese di..... negli Uffici della Giunta Regionale della Lombardia, siti in Milano in via Fabio Filzi n. 22, cap. 20124,

### TRA

La Regione Lombardia (di seguito indicata come Regione), cod. fisc. 80050050154, nella persona del Dirigente pro tempore della competente Unità Organizzativa "Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria", Arch....., giusto incarico conferito con d.g.r. del 26 maggio 2010, n. 48 ,

### E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale.....(di seguito indicato come CAAF)/altro soggetto....., con sede legale in ....., via....., cod. fisc./partita IVA....., nella persona del legale rappresentante, Dott..... nato a ....., il....., domiciliato per la carica in....., via....., giusto incarico conferito.....

di seguito congiuntamente indicati come "le parti";

### PREMESSO CHE:

1. la legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23 "*Politiche regionali per la famiglia*" e s.m.i., all'art. 3 prevede l'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione delle famiglie lombarde, individuando i soggetti beneficiari nell'ambito delle seguenti categorie elencate in stretto ordine di priorità:
  - giovani coppie;
  - gestanti sole;
  - genitore solo con uno o più figli minori a carico;
  - nuclei familiari con almeno tre figli;

2. con d.g.r. ....n..... "Contributi per agevolare l'accesso ed il recupero della prima casa di abitazione (Art. 3 l.r. 23/1999). Decimo bando: determinazione criteri, procedure e modalità operative" anche per l'anno 2010 è stato indetto il bando attuativo, denominato Decimo bando, delle disposizioni di cui al precedente punto 1;
3. la Regione, al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alle agevolazioni previste dal Decimo bando può stipulare, ai sensi del co.10 dell'art. 3 della l.r. 23/1999, convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità e organizzazione;
4. tra i requisiti richiesti ai soggetti che intendono beneficiare dell'agevolazione in oggetto rientra anche il possesso dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di valore non superiore a quello definito con la d.g.r. n...../2010;
5. il d.lgs. n. 109/1998 e s.m.i., oltre a definire criteri e modalità di determinazione dell'ISEE, individua puntualmente i soggetti autorizzati al rilascio delle attestazioni riportanti tale indicatore, determinato in base ai dati risultanti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta dall'interessato/richiedente l'agevolazione;
6. la d.g.r. n...../2010 individua tra i soggetti di cui al precedente punto 5, i CAAF come coloro che, per proprie competenze, ramificazione organizzativa sul territorio, disponibilità di programmi informatici funzionali e necessari al rilascio delle attestazioni previste e per la trasmissione dei dati, sono in grado di poter rendere ai cittadini un servizio agevole, celere e completo, consentendo altresì un notevole contenimento dei costi;
7. l'Allegato A, approvato con d.g.r. n..../2010, della quale è parte integrante e sostanziale, contiene lo schema di convenzione, recante modalità, obblighi e condizioni connesse all'espletamento del servizio di raccolta, verifica ed inoltro delle domande e dei dati della DSU, che i CAAF, ed ogni altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, riterranno di assumere mediante sottoscrizione della convenzione medesima;
8. la d.g.r. n...../2010 ha previsto, nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio che svolgeranno a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, che tale corrispettivo, in conseguenza del contenimento dei costi di cui sopra, non superi l'importo massimo complessivo di € 12,00= (dodici/00) IVA compresa;
9. il presente atto è redatto del tutto conformemente allo schema di convenzione approvato con d.g.r. ..../2010, come contemplato all'Allegato A del medesimo provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1** **(Premesse)**

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2**  
**(Oggetto)**

1. La presente convenzione regola i rapporti e definisce gli obblighi delle parti ai fini dell'attuazione del Decimo bando di cui alle premesse del presente atto, mediante l'attuazione delle seguenti attività:
  - a) raccolta e trasmissione delle domande di contributo, delle dichiarazioni sostitutive e delle certificazioni ISEE dei soggetti richiedenti l'agevolazione;
  - b) certificazione e sottoscrizione di tutti i dati presentati dai richiedenti il contributo per l'accesso alla prima casa di abitazione.
  - c) integrazione e aggiornamento di un archivio informatico regionale dei richiedenti il contributo per il Decimo bando.

**Art. 3**  
**(Qualifica di Incaricato di pubblico servizio)**

1. Il CAAF/altro soggetto per l'espletamento degli impegni previsti a suo carico a seguito della sottoscrizione del presente atto assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio per ogni conseguente effetto di legge.

**Art. 4**  
**(Compiti del CAAF/altro soggetto)**

1. Il CAAF/altro soggetto si impegna ad assumere i seguenti obblighi e servizi:
  - a) ricezione delle domande e delle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste dalla Regione con riferimento al Decimo bando;
  - b) imputazione dei dati, con modalità on-line o batch, rilevati tramite l'utilizzo di un programma software realizzato a cura del CAAF/altro soggetto e stampa della domanda compilata contenente i dati registrati, sua sottoscrizione e rilascio di una copia al richiedente, vistata dal CAAF/altro soggetto;
  - c) predisposizione, per modalità trasmissione dati batch, del file contenente i dati rilevati compresi i dati della DSU, in formato XML secondo il tracciato record stabilito dalla Regione;
  - d) controllo, verifica, convalida e trasmissione alla Regione con modalità batch del file XML, con applicativo software fornito dalla Regione;
  - e) verifica dell'esito della trasmissione mediante report che verrà generato dalla procedura telematica;
  - f) modifica degli eventuali errori e ritrasmissione dei dati, come stabilito alla precedente lett. d);
  - g) conservazione, per un periodo non inferiore a cinque anni, della domanda sottoscritta con allegata DSU contenente i dati della dichiarazione presentata e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE;
  - h) inoltro della documentazione indicata alla precedente lett. g) a richiesta della Regione.

**Art. 5**  
**(Impegni della Regione)**

1. La Regione si impegna a:
  - a) informare i cittadini circa le modalità di presentazione della domanda per fruire dell'agevolazione prevista dal Decimo bando;

- b) informare i cittadini sull'ubicazione delle sedi operative indicate dal CAAF/altro soggetto disponibili per la ricezione della documentazione di cui al precedente punto a);
- c) fornire al CAAF/altro soggetto:
  - c.1) i provvedimenti inerenti l'attuazione del Decimo bando, ai fini della compilazione della domanda e della determinazione dell'indicatore ISEE;
  - c.2) le modalità di trasmissione dei dati (tracciato record) con relative specifiche;
  - c.3) il software per il controllo dei dati, su file in formato XML, da trasmettere con modalità batch;
- d) predisporre la procedura telematica per la trasmissione dei files;
- e) mettere a disposizione del CAAF/altro soggetto il report di acquisizione dei dati trasmessi;
- f) garantire al CAAF/altro soggetto la necessaria consulenza in ordine ai contenuti del bando;
- g) fornire se richiesto, a ciascun CAAF/altro soggetto, a chiusura del bando, un prospetto sintetico dei dati trasmessi.

## Art. 6

### (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/2003 il CAAF/ altro soggetto assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo alla Regione.  
 Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante.  
 Responsabile del trattamento è il CAAF/altro soggetto nella persona di.....  
 Responsabile del trattamento interno alla Regione è il Direttore della Direzione Generale Casa .
2. Il CAAF/altro soggetto:
  - a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
  - b) si obbliga ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
  - c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;
  - d) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
  - e) si impegna a comunicare alla Regione ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare la Regione, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
  - f) si impegna a nominare ed indicare alla Regione una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali".
  - g) si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente la Regione in caso di situazioni anomale o di emergenze;
  - h) consente l'accesso della Regione o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

#### **Art. 7**

##### **(Presentazione, stampa e custodia della documentazione – Inoltro dati integrativi)**

1. Il richiedente, deve presentare al CAAF/altro soggetto la domanda non prima del .....ed entro il ..... salvo diversa disposizione della Regione.
- a) Il CAAF/altro soggetto provvede a stampare tutta la documentazione relativa alla domanda di agevolazione in duplice copia, una delle quali è custodita per un periodo non inferiore a cinque anni negli appositi archivi da esso tenuti, anche mediante sistemi di archiviazione ottica, e l'altra consegnata debitamente vistata al dichiarante o a suo delegato.
- b) Il CAAF/altro soggetto, tramite la procedura informatica, deve tempestivamente trasmettere i dati forniti dai richiedenti a integrazione della domanda. Il richiedente deve possedere tutti i requisiti entro il 30 giugno 2011 e fornirli al CAAF/altro soggetto entro il 10 luglio 2011. Il CAAF/altro soggetto deve trasmettere alla Regione tutti i dati/requisiti entro e non oltre il 20 luglio 2011 .

#### **Art. 8**

##### **(Presenza sul territorio)**

1. Il CAAF può operare sul territorio della Regione Lombardia anche tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del d.m. 31 maggio 1999 n. 164, nelle cui sedi dovrà essere esposto apposito avviso, concernente il trattamento dei dati ed il corrispettivo del servizio così come stabilito dal successivo art. 10.
2. Resta inteso che quanto posto in essere per conto del CAAF dai soggetti di cui al citato art. 11 del d.m. n. 164/1999 non esclude la responsabilità del CAAF per l'adempimento degli obblighi assunti ai sensi della presente atto, con particolare riferimento a quanto espresso al precedente art. 2.

#### **Art. 9**

##### **(Responsabilità e copertura dei danni)**

1. Il CAAF/altro soggetto si fa carico dei danni che, per fatto proprio o dei propri operatori, la Regione o soggetti terzi abbiano a patire, ivi compreso l'inoltro fuori termine delle domande alla Regione.
2. A copertura dei possibili danni indicati al precedente co.1 il CAAF/altro soggetto stipula apposita polizza assicurativa.
3. Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione alla stessa allegata è esclusivamente del dichiarante.
4. Il CAAF/altro soggetto deve concludere obblighi e adempimenti assunti con la presente convenzione entro i termini ivi previsti, da intendersi come perentori, pena la decadenza dall'incarico.

#### **Art. 10**

##### **(Compensi)**

1. Il CAAF/altro soggetto, qualora intenda richiedere un corrispettivo per il servizio che svolgerà a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, si impegna a contenere nell'importo massimo complessivo di € 12,00= (dodici/00) IVA compresa il costo delle seguenti prestazioni richieste dal cittadino:
  - a) accogliimento della domanda registrata e sottoscritta;

- b) modifica nel periodo di apertura del bando della domanda già presentata, registrata e sottoscritta;
  - c) verifica preliminare del possesso dei requisiti per accedere all'agevolazione;
  - d) conferma dei requisiti richiesti dal Decimo bando.
2. Il compenso di cui sopra è a carico del cittadino richiedente il servizio.
  3. Il pagamento avverrà secondo modalità fissate dal CAAF/altro soggetto.

**Art. 11  
(Durata)**

1. La presente convenzione resta in vigore fino all'espletamento di ogni attività ed obbligo in essa prevista.

**Art 12  
(Spese)**

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAAF/altro soggetto, salvo diversa previsione di legge.

**Art. 13  
(Controversie)**

1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

**Allegati:**

- D.g.r. del 26 maggio 2010, n. 48 , di conferimento incarico all' Arch.....;
- Atto.....di conferito incarico al Dott.....;
- Copia del Decreto n. 5709 del 23 maggio 2006 e relativo Allegato.

Per la Regione Lombardia  
Il Dirigente pro tempore

.....

Per il CAAF  
Il Legale rappresentante

.....

